



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 45 del 29/09/2017**

## COPIA

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 9 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni possedute – Individuazione negativa delle partecipazioni da alienare. |
|-----------------|---|

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

|                         |                 |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>PIRAS MATTEO</b>     | <b>PRESENTE</b> | <b>MOLINARO ARMANDO</b> | <b>PRESENTE</b> |
| <b>COCCO SABRINA</b>    | <b>PRESENTE</b> | <b>PILIA PATRIK</b>     | <b>PRESENTE</b> |
| <b>CUCCA PIER LUIGI</b> | <b>PRESENTE</b> | <b>PISU MARIA SOFIA</b> | ASSENTE         |
| <b>CUCCA SIMONE</b>     | <b>PRESENTE</b> | <b>PODDA MARCO</b>      | <b>PRESENTE</b> |
| <b>DEMURTAS MARCO</b>   | <b>PRESENTE</b> | <b>SCATTU FEDERICO</b>  | ASSENTE         |
| <b>LOTTO GIOVANNI</b>   | <b>PRESENTE</b> | <b>VACCA MARCELLO</b>   | <b>PRESENTE</b> |
| <b>MARCEDDU MIRCO</b>   | ASSENTE         |                         |                 |

Quindi n. 10 (dieci) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 3 (tre) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che ai sensi del predetto T.U.S.P. ( art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Rilevata** a propria competenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000;

**Tenuto** conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, Decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto** conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e in cui l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, Decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, Decreto legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Tenuto** conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Precisato** che Il comune di Cardedu partecipa al capitale delle seguenti società:

- Abbanoa S:PA;

**Rilevato che** Abbanoa S.P.A. :

- è la società che, nella gestisce il servizio idrico integrato (valore delle azioni pari ad €. 238,00);
- la quota di partecipazione societaria del Comune risulta non significativa, in quanto pari allo 0,03665510% pari a n. 86.607 azioni;
- la partecipazione al capitale della società è obbligatorio;

**Valutato** di dover confermare le partecipazioni in essere;

**Dato atto** che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del Decreto legislativo n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si allega in calce alla presente,

## **PROPONE**

**Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di confermare** le partecipazioni in essere;

**Di incaricare** il responsabile dell'area finanziaria di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo e di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il Sindaco sottopone quindi al voto del Consiglio la predetta proposta  
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

#### DELIBERA

**Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di confermare** le partecipazioni in essere;

**Di incaricare** il responsabile dell'area finanziaria di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo e di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il Sindaco chiede quindi al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000  
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

#### DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza dei termini imposti dalla legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

|  |  |  |
|--|--|--|
| Il ViceSindaco<br>F.to Ing. Matteo Piras |  | Il Segretario<br>F.to Dott.ssa Alessandra Pistis |
|--|--|--|

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Contabilità**

F.to Dott. Antonio Piras

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno 09.10.2017, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì 09.10.2017

Il Segretario

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

|  |
|--|
|  |
|--|

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2017, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 09.10.2017

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cardedu, 09.10. 2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo